DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI LEGISLATIVI

Art. 4

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 17 GIUGNO 2021, N. 87

All'articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, relativo all'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 3-bis e 3-quater, le parole «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;

b) al comma 3-quater, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

Versione in vigore dal 30 aprile 2021, non più in vigore dal 22 giugno 2021 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi
Estremi	Decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-termini-legislativi/art-4-provvedimento-abrogato-dalla-l-17-giugno-2021-n-87/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it